



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 06 – 08 LUGLIO 2025

Riunione del 30 Giugno 2025

92.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Nicolini Michele** n.q. di Presidente p.t. della S.S. EZZELINA VOLLEY CARINATESE
- S.S. **EZZELINA VOLLEY CARINATESE** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. NICOLINI MICHELE** nella qualità di Presidente. p.t. della Ezzelina Volley Carinatese *“per avere il tesserato in qualità di Presidente del Sodalizio, in violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 ter e 16 Statuto FIPAV, 18, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, 1 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, omesso di versare in favore della Società Montebelluna Volley Asd in persona del Suo Presidente Beda Iginio, il 50% dei premi di compensazione previsti, per le atlete dalla stessa tesserate nel mese di agosto 2024, G. V., P. E. e P. C.*
- **S.S. EZZELINA VOLLEY CARINATESE** in persona del Pres. p.t., Nicolini Michele, per responsabilità diretta ex art. 76 del Regolamento Giurisdizionale per i fatti addebitati al suo dirigente Nicolini Michele come contestati al capo 1) che precede.

Con la contestata aggravante a carico del Nicolini Michele di cui all'art 102, comma 1 lettera a) per “aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole”

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 13/3/2025 con il quale la Montebelluna Volley Asd segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della Ezzelina Volley



Carinatese, del 50% dei premi di compensazione dovuti a seguito del tesseramento (nel mese di Agosto 2024) delle atlete che tempestivamente avevano esercitato il recesso dall'originaria società vincolante. Esaurita l'attività di indagine, la Procura Federale deferiva il sig. Nicolini nella qualità di Presidente. p.t. della Ezzelina Volley Carinatese e la Ezzelina Volley Carinatese ASD dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli incolpati per il giorno 30/6/2025.

In tale sede compariva il Vice Procuratore Federale, avv. Umberto Pantanella, nonché il Presidente Nicolini assistito dall'avv. Stefania Piovesan.

Il Vice Procuratore federale rappresentava di aver fornito apposito consenso ad una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dagli incolpati – e per essi dal proprio difensore costituito-, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due a carico del sig. Michele Nicolini nella qualità di Presidente. p.t. della Ezzelina Volley Carinatese e la multa di € 500,00 a carico del sodalizio Ezzelina Volley Carinatese ASD.

L'Avv. Piovesan si riportava all'accordo in ordine alla sanzione disciplinare raggiunto con l'Ufficio della Procura Federale.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita – tra cui la Memoria predisposta nell'interesse dei prevenuti -, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

. PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato sig. Michele Nicolini nella qualità di Presidente. p.t. della Ezzelina Volley Carinatese la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due e la multa di € 500,00 a carico del sodalizio ASD Ezzelina Volley Carinatese in persona del Presidente p.t.

Roma, 30 Giugno 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 Giugno 2025